



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.01

del 04.01.2011

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL 1° SEMESTRE 2011 - ART.159 COMMA 3 D.LGS. 267/00.-

L'anno duemilaundici il giorno quattro del mese di GENNAIO alle ore 13,30 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. **avv.Pasquale CAROCCIA** nella sua qualità di Sindaco pro-tempore.

Risultano			presenti	assenti:
1	Pasquale CAROCCIA	Sindaco	X	
2	Roberto D'AMBROSIO	Vice – Sindaco	X	
3	Antonio PRINZO	Assessore	X	
4	Gabriella D'AMBROSIO	Assessore		X
5	Pasquale TROTTA	Assessore	X	
		Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr.Antonio MARTORANO

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica :
2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere Favorevole=== (vedi all'interno)
3. il Responsabile del servizio finanziario ha attestato la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art.151, comma 4, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.01

del 04/01/2011

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.159 del D.Lgs. n.267/2000 sancisce, in maniera inequivocabile, l'impignorabilità delle somme degli Enti Locali di cui all'art.1, comma 2, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, destinate a:

- retribuzioni al personale dipendente e relativi oneri per tre mesi
- rate di mutui e di prestiti relativi al semestre successivo
- espletamento dei servizi locali indispensabili.

La suddetta norma impone inoltre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al Tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate a tali finalità. La disposizione, sancisce quindi l'inammissibilità delle procedure di esecuzione e di espropriazione anche presso soggetti diversi dal Tesoriere degli Enti Locali, prevedendo che gli atti esecutivi eventualmente intrapresi in violazione della norma positiva non determinano alcun vincolo sui beni oggetto della procedura espropriativa, né limitazione alcuna sull'attività del Tesoriere. Il provvedimento deliberativo deve indicare distintivamente, per i vari titoli, le somme che si presume siano necessarie limitatamente al semestre considerato, tenuto presente altresì che il comma 3 dell'art.113 del D.Lgs 77/1995 (poi integralmente trasposto, nell'identico testo, nell'attuale comma 3 dell'art.159 del D.Lgs. n.267/2000) era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati non opera qualora dopo l'adozione della delibera in parola, siano emessi mandati per titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta la fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'Ente" (cfr. Corte Cost. Sent.15-20 marzo 1998 n.69, G.U. S. Sp. n.12 del 25.03.1998). La Corte Costituzionale, in considerazione del fatto che l'art.159 del Tuel, n.267/2000, non ha riproposto l'addizione introdotta dalla predetta sentenza della Consulta n.69/1998, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art.159, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso" (sentenza Corte Costituzionale 4-18 giugno 2003, n.211, che dichiara l'incostituzionalità già adottata nei confronti di norma di identico contenuto - art.113 - D.Lgs. 25/02/1995, n.77). In particolare, passando allo specifico problema dell'individuazione dei servizi locali indispensabili indicati alla lett.c) dell'art.159 del D.Lgs. n.267/2000, va considerato che i suddetti servizi locali come inizialmente definiti con validità triennale dal D.M. Interno del 28 maggio 1993 e da quella data non più aggiornati, traggono la loro genesi dall'art.37 lett.h) del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 il quale precisa che "per servizi indispensabili" si debbono intendere "quelli che rappresentano le condizioni minime di



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.01

del 04/01/2011

organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformità". Uniformità della diffusione territoriale dei servizi ed essenzialità degli stessi sulla struttura organizzativa elementare dell'Ente, rappresentano i criteri guida sulla base dei quali l'Ente valuta se siano o meno indispensabili.

In tale ambito l'Amministrazione Comunale ritiene che l'elencazione dei servizi locali indispensabili contenuti nel più volte citato decreto ministeriale sia ormai riduttiva ed insufficiente alla luce della riforma della Pubblica Amministrazione nella direzione del "federalismo amministrativo", del "decentramento" e della "sussidiarietà" (Legge delega 15 marzo 1997 n.59) e successivi decreti legislativi di conferimento a Regioni ed Enti Locali di funzioni e compiti. Infatti le funzioni e i compiti amministrativi conferiti agli Enti Locali sono quelli che attengono alla cura degli interessi delle rispettive comunità nonché quelli comunque localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da organi centrali o periferici dello Stato o di altri Enti pubblici.

Attribuendo quindi alla regola della "sussidiarietà orizzontale" quell'ampio respiro voluto dal legislatore, può senz'altro ritenersi che l'esercizio delle funzioni e la cura degli interessi della comunità debba essere preferibilmente esercitato dal Comune quale Ente rappresentativo della collettività locale e centro di riferimento di interessi comunitari che in esso trovano la loro collocazione secondo gli ulteriori corollari della solidarietà e della ausiliarità.

E' del tutto evidente quindi che il fondamento sostanziale del principio di sussidiarietà risiede nell'esigenza di conseguire la massima prossimità tra istituzioni e cittadini affidando l'esercizio dell'attività pubblicistica al Comune che è sicuramente più vicino alla propria comunità in quanto maggiormente in grado di interpretare bisogni e aspettative sociali. Sembra logico quindi ritenere che, rientrando i nuovi compiti attribuiti dal D.Lgs. n.112/1998 certamente tra le attività istituzionali del Comune, queste debbano, ove ne abbiano le caratteristiche, essere ricompresi tra i servizi locali indispensabili quali esigenze effettive e concrete derivanti dalla collettività locale.

TUTTO ciò premesso;

EFFETTUATA una attenta ed approfondita ricognizione dei servizi locali indispensabili oggi in atto nel Comune di Stio, nonché il grado di fruizione ed il consolidamento ormai radicato e sentito nelle aspettative della propria Comunità;

CONSIDERATO che già l'art.2 della legge 3 agosto 1999 n.265 aveva già ampliato considerevolmente l'autonomia degli enti locali stabilendo per gli stessi, la titolarità... "di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di SUSSIDIARIETA'";

CONSIDERATO, altresì, che lo stesso principio risulta recepito e ancor più rafforzato dall'art.1, e dall'art.3, comma 5, (autonomie dei Comuni) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

DATO ATTO che la recente modifica al titolo V° della Costituzione (Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3) ha rafforzato considerevolmente i compiti e le funzioni amministrative spettanti al Comune e alla Provincia;

AVUTO riferimento ai principi fondamentali statuiti nella legge 27/05/2003, n.131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n.3;



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.01

del 04/01/2011

VERIFICATO che per il 1° Semestre 2011 le spese sono quantificate come risulta nell'allegato prospetto;

RITENUTO che i servizi, i beni del predetto prospetto sono stati individuati come indispensabili ai sensi delle seguenti disposizioni:

- L. 15 marzo 1997 n.59 - art.4;
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112;
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, artt.1 (Oggetto), 3 (Autonomia dei comuni e delle province), 4 (Sistema regionale delle autonomie locali), 13 (Funzioni) e 14 (Compiti del comune per servizi di competenza statale);
- Art.114, 117, 118 della Costituzione, come modificata dalla legge costituzionale n.3/2001 e all'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica di cui alla legge 27 marzo 2003, n.131.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario in merito sia alla regolarità tecnica sia a quella contabile, della proposta di deliberazione di cui sopra, pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

UNANIME nel voto espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di riconoscere e confermare la premessa parte narrativa che qui viene richiamata "per relationem" onde valere ad ogni effetto di legge;
2. Di quantificare in via preventiva le somme non soggette ad esecuzione forzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.159 del D.Lgs. 267/2000, relative al 1° semestre 2011, come risulta dall'allegato prospetto, che della presente costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Il Tesoriere Comunale è incaricato in particolare, della scrupolosa osservanza del comma 2 dell'art.159 TUEL, tenuto conto dell'addizione disposta con sentenza n.211, 4-18 giugno 2003 della Corte Costituzionale;
4. Di notificare copia del presente provvedimento alla Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e Laurino Tesoriere del Comune di Stio;
5. Il responsabile del Servizio finanziario è incaricato della puntuale esecuzione del presente provvedimento unitamente alle verifiche da parte del Revisore dei conti a cui verrà trasmessa copia.

INDI

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere;

FABBISOGNO AL 30/06/2011

Pagamento rate muti e prestiti obbligazionari al 30/06/2011	105041,80
Retribuzione personale dipendente compreso oneri sociali al 30/03/2011	97500
Spese per espletamento servizi pubblici essenziali al 30/06/2011	125000,00
	327541,80



COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Segue → n.01

del 04/01/2011

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
-f.to avv.Pasquale CAROCCIA -

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
-f.to MARTORANO dr.Antonio -

Registro pubblicazioni n. 01 PUBBLICAZIONE addi 11 GEN 2011

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n.267, viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 GEN 2011;

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr.Antonio -

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata all'esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei consiglieri comunali, ai sensi dell'art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr.Antonio -

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.
2. E' divenuta esecutiva il giorno _____

perché senza seguito di reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000);

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
- MARTORANO dr.Antonio -

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Stio, addì _____

11 GEN 2011

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
-MARTORANO dr.Antonio-